Supplemento straordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 55 del 7 marzo 1987 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 marzo 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 9

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreti ministeriali in data 31 gennaio 1987, relativi al conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a novantuno diocesi.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acireale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Acireale;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoundici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acireale, avente sede in Acireale (Catania).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoundici parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Catania.

Art. 3.

La diocesi di Acireale acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1081

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acqui.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Acqui;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquindici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Acqui, avente sede in Acqui Terme (Alessandria).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquindici parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantatre in comuni della provincia di Alessandria;
trentanove in comuni della provincia di Asti;
una in comune della provincia di Cuneo;
cinque in comuni della provincia di Genova;
diciassette in comuni della provincia di Savona.

Art. 3.

La diocesi di Acqui acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1082

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Agrigento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Agrigento;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centonovantaquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Agrigento, avente sede in Agrigento.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centonovantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Agrigento.

Art. 3.

La diocesi di Agrigento acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1083

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alba.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Alba;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventisei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alba, avente sede in Alba (Cuneo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventisei parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoventitre in comuni della provincia di Cuneo:
tre in comuni della provincia di Asti.

Art. 3.

La diocesi di Alba acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1084

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Albano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Albano;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Albano, avente sede in Albano Laziale (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

settantacinque in comuni della provincia di Roma;
quattordici in comuni della provincia di Latina.

Art. 3.

La diocesi di Albano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1085

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alessandria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Alessandria;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alessandria, avente sede in Alessandria.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Alessandria.

Art. 3.

La diocesi di Alessandria acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1086

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alife-Caiazzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Alife-Caiazzo;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle venticinque parrocchie costituite nella diocesi di Caiazzo;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle diciotto parrocchie costituite nella diocesi di Alife;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Alife-Caiazzo, avente sede in Alife (Caserta).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriale 11 ottobre e 19 dicembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Caserta.

Art. 3.

La diocesi di Alife-Caiazzo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1087

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti;

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sette parrocchie costituite nella diocesi di Acquaviva delle Fonti;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quindici parrocchie costituite nella diocesi di Gravina;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattordici parrocchie costituite nella diocesi di Altamura;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosei parrocchie costituite nella diocesi di Bari;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti, avente sede in Altamura (Bari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le seguenti trentanove parrocchie, tutte aventi sede in comuni della provincia di Bari:

le trentasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 11 e 25 ottobre 1986 relativi alle diocesi di Acquaviva delle Fonti, Gravina e Altamura, citati in narrativa;

le parrocchie indicate ai numeri d'ordine 97, 98 e 99 nel richiamato decreto ministeriale 11 novembre 1986 relativo alla diocesi di Bari.

Art. 3.

La diocesi di Altamura-Gravina-Acquaviva delle Fonti acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1088

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all' arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventisei parrocchie costituite nella diocesi di Cava;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite nella diocesi di Amalfi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni, avente sede in Amalfi (Salerno).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 11 novembre 1986 e 23 dicembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

settanta in comuni della provincia di Salerno;
sei in comuni della provincia di Napoli.

Art. 3.

La diocesi di Amalfi-Cava de' Tirreni acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1089

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Anagni-Alatri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Anagni-Alatri;

Visto il proprio decreto in data 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventitre parrocchie costituite nella diocesi di Alatri;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Anagni;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Anagni-Alatri, avente sede in Anagni (Frosinone).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 20 ottobre e 6 dicembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

quarantotto in comuni della provincia di Frosinone;
cinque in comuni della provincia di Roma.

Art. 3.

La diocesi di Anagni-Alatri acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1090

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Andria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Andria;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Andria, avente sede in Andria (Bari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Bari.

Art. 3.

La diocesi di Andria acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1091

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentanove parrocchie costituite nella diocesi di Nocera Umbra e Gualdo Tadino;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventiquattro parrocchie costituite nella diocesi di Assisi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, avente sede in Assisi (Perugia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 7 novembre 1986 e 12 gennaio 1987, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Perugia.

Art. 3.

La diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1092

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avellino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Avellino;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avellino, avente sede in Avellino.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

La diocesi di Avellino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1093

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avezzano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Avezzano;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centodue parrocchie costituite nella diocesi dei Marsi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Avezzano, avente sede in Avezzano (L'Aquila).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centodue parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di L'Aquila.

Art. 3.

La diocesi di Avezzano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1094

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Bari-Bitonto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Bari-Bitonto;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosei parrocchie costituite nella diocesi di Bari;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sedici parrocchie costituite nella diocesi di Bitonto;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Bari-Bitonto, avente sede in Bari.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le seguenti centodiciannove parrocchie, tutte aventi sede in comuni della provincia di Bari:

le parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986 relativo alla diocesi di Bari, citato in premessa, escluse quelle indicate ai numeri d'ordine 97, 98 e 99;

le sedici parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986 relativo alla diocesi di Bitonto, pure citato in premessa.

Art. 3.

La diocesi di Bari-Bitonto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1095

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Benevento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Benevento;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventi parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Benevento, avente sede in Benevento.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventi parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

ottantaquattro in comuni della provincia di Benevento;

trentasei in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

La diocesi di Benevento acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1096

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Bergamo;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentottantasette parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bergamo, avente sede in Bergamo.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentottantasette parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentottantasei in comuni della provincia di Bergamo;

una in comune della provincia di Brescia.

Art. 3.

La diocesi di Bergamo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1097

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Biella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Biella;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquattordici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Biella, avente sede in Biella (Vercelli).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquattordici parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Vercelli.

Art. 3.

La diocesi di Biella acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1098

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Campobasso-Boiano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Campobasso-Boiano;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Campobasso-Boiano, avente sede in Campobasso.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantanove in comuni della provincia di Campobasso;

undici in comuni della provincia di Isernia.

Art. 3.

La diocesi di Campobasso-Boiano acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1099

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Casale Monferrato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Casale Monferrato;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquindici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Casale Monferrato, avente sede in Casale Monferrato (Alessandria).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquindici parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

ottantotto in comuni della provincia di Alessanndria;
venti in comuni della provincia di Asti;
sette in comuni della provincia di Torino.

Art. 3.

La diocesi di Casale Monferrato acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1100

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Caserta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Caserta;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Caserta, avente sede in Caserta.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantotto in comuni della provincia di Caserta;
quattro in comuni della provincia di Benevento.

Art. 3.

La diocesi di Caserta acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1101

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catania.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Catania;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquarantanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catania, avente sede in Catania.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquarantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Catania.

Art. 3.

La diocesi di Catania acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1102

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Catanzaro-Squillace;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite nella diocesi di Catanzaro;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantotto parrocchie costituite nella diocesi di Squillace;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, avente sede in Catanzaro.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventotto parrocchie di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1986 e 12 gennaio 1987, citati in narrativa, aventi sede:

centotredici in comuni della provincia di Catanzaro;

quindici in comuni della provincia di Reggio Calabria.

Art. 3.

La diocesi di Catanzaro-Squillace acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1103

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni»;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni», avente sede in Badia di Cava de' Tirreni-Cava de' Tirreni (Salerno).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Salerno.

Art. 3.

La diocesi «Abbazia territoriale Santissima Trinità di Cava de' Tirreni» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1104

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cefalù.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Cefalù;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cefalù, avente sede in Cefalù (Palermo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Palermo.

Art. 3.

La diocesi di Cefalù acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1105

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Chieti-Vasto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Chieti-Vasto;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centocinquantasette parrocchie costituite nella diocesi di Chieti e Vasto;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla arcidiocesi di Chieti-Vasto, avente sede in Chieti.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centocinquantasette parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

centotrentasei in comuni della provincia di Chieti;
ventuno in comuni della provincia di Pescara.

Art. 3.

La diocesi di Chieti-Vasto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1106

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Concordia-Pordenone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Concordia-Pordenone;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centottantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Concordia-Pordenone, avente sede in Pordenone.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centottantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoquarantotto in comuni della provincia di Pordenone;
trentasette in comuni della provincia di Venezia;
tre in comuni della provincia di Treviso.

Art. 3.

La diocesi di Concordia-Pordenone acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1107

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Conversano-Monopoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Conversano-Monopoli;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nella diocesi di Conversano;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventinove parrocchie costituite nella diocesi di Monopoli;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Conversano-Monopoli, avente sede in Conversano (Bari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasette parrocchie di cui ai decreti ministeriali 5 novembre e 6 dicembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

quarantaquattro in comuni della provincia di Bari;
tredici in comuni della provincia di Brindisi.

Art. 3.

La diocesi di Conversano-Monopoli acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1108

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Faenza-Modigliana.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Faenza-Modigliana;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle nove parrocchie costituite nella diocesi di Modigliana;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottanta parrocchie costituite nella diocesi di Faenza;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Faenza-Modigliana, avente sede in Faenza (Ravenna).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantanove parrocchie di cui ai decreti ministeriali 20 novembre e 19 dicembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

ottanta in comuni della provincia di Ravenna;
sei in comuni della provincia di Firenze;
tre in comuni della provincia di Forlì.

Art. 3.

La diocesi di Faenza-Modigliana acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1109

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Fermo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Fermo;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventitre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Fermo, avente sede in Fermo (Ascoli Piceno).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventitre parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

novantaquattro in comuni della provincia di Ascoli Piceno;

ventinove in comuni della provincia di Macerata.

Art. 3.

La diocesi di Fermo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1110

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fidenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Fidenza;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fidenza, avente sede in Fidenza (Parma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

quarantasette in comuni della provincia di Parma;

tredici in comuni della provincia di Piacenza.

Art. 3.

La diocesi di Fidenza acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1111

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fiesole.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Fiesole;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentodiciotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Fiesole, avente sede in Fiesole (Firenze).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentodiciotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centotrenta in comuni della provincia di Firenze;
settantaquattro in comuni della provincia di Arezzo;
quattordici in comuni della provincia di Siena.

Art. 3.

La diocesi di Fiesole acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1112

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Firenze;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoventuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Firenze, avente sede in Firenze.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentoventuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trecentoventi in comuni della provincia di Firenze;
una in comune della provincia di Siena.

Art. 3.

La diocesi di Firenze acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1113

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Foligno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Foligno;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Foligno, avente sede in Foligno (Perugia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede in comuni della provincia di Perugia.

Art. 3.

La diocesi di Foligno acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1114

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Forlì-Bertinoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Forlì-Bertinoro;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Bertinoro;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nella diocesi di Forlì;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Forlì-Bertinoro, avente sede in Forlì.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventisette parrocchie di cui ai decreti ministeriali 5 e 20 novembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

centosedici in comuni della provincia di Forlì;
undici in comuni della provincia di Ravenna.

Art. 3.

La diocesi di Forlì-Bertinoro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1115

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Frascati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Frascati;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventinove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Frascati, avente sede in Frascati (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ventinove parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Roma.

Art. 3.

La diocesi di Frascati acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1116

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Gaeta.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Gaeta;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasette parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Gaeta, avente sede in Gaeta (Latina).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasette parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantadue in comuni della provincia di Latina;
cinque in comuni della provincia di Frosinone.

Art. 3.

La diocesi di Gaeta acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1117

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Gorizia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Gorizia;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Gorizia, avente sede in Gorizia.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantuno in comuni della provincia di Gorizia;
ventidue in comuni della provincia di Udine;
sette in comuni della provincia di Trieste.

Art. 3.

La diocesi di Gorizia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1118

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ivrea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ivrea;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquaranta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ivrea, avente sede in Ivrea (Torino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquaranta parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centotrentanove in comuni della provincia di Torino;
una in comune della provincia di Vercelli.

Art. 3.

La diocesi di Ivrea acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1119

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lamezia Terme.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Lamezia Terme;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite nella diocesi di Nicastro;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lamezia Terme, avente sede in Lamezia Terme (Catanzaro).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Catanzaro.

Art. 3.

La diocesi di Lamezia Terme acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1120

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di L'Aquila.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di L'Aquila;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoquarantasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di L'Aquila, avente sede in L'Aquila.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoquarantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di L'Aquila.

Art. 3.

La diocesi di L'Aquila acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1121

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centottantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato, avente sede in La Spezia.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centottantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede in comuni della provincia di La Spezia.

Art. 3.

La diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1122

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Terracina-Latina, Priverno e Sezze;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno, avente sede in Latina.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Latina.

Art. 3.

La diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1123

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lodi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Lodi;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventitre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Lodi, avente sede in Lodi (Milano).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventitre parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoquattordici in comuni della provincia di Milano;

sette in comuni della provincia di Cremona;

due in comune della provincia di Pavia.

Art. 3.

La diocesi di Lodi acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1124

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Prelatura territoriale di Loreto».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Prelatura territoriale di Loreto»;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Prelatura territoriale di Loreto», avente sede in Loreto (Ancona).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Ancona.

Art. 3.

La diocesi «Prelatura territoriale di Loreto» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1125

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lucca.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Lucca;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Lucca, avente sede in Lucca.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentosessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

duecentocinquantaquattro in comuni della provincia di Lucca;

otto in comuni della provincia di Pistoia.

Art. 3.

La diocesi di Lucca acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1126

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Massa;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentoventuno parrocchie costituite nella diocesi di Apuania;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Massa, avente sede in Massa (Massa Carrara).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentoventuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centosedici in comuni della provincia di Massa Carrara;

centocinque in comuni della provincia di Lucca.

Art. 3.

La diocesi di Massa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1127

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Matera-Irsina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Matera-Irsina;

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 ottobre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Matera-Irsina, avente sede in Matera.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 2 ottobre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Matera.

Art. 3.

La diocesi di Matera-Irsina acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1128

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventidue parrocchie costituite nella diocesi di Melfi e Rapolla;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle dodici parrocchie costituite nella diocesi di Venosa;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, avente sede in Melfi (Potenza).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentaquattro parrocchie di cui ai decreti ministeriali 12 gennaio 1987, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Potenza.

Art. 3.

La diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1129

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantatre parrocchie costituite nella diocesi di Nicotera e Tropea;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasei parrocchie costituite nella diocesi di Mileto;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, avente sede in Mileto (Catanzaro).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventinove parrocchie di cui ai decreti ministeriali 5 novembre e 6 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Catanzaro.

Art. 3.

La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1130

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle otto parrocchie costituite nella diocesi di Ruvo di Puglia;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ventotto parrocchie costituite nelle diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, avente sede in Molfetta (Bari).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trentasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 19 e 23 dicembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Bari.

Art. 3.

La diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1131

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Monreale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Monreale;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotredici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Monreale, avente sede in Monreale (Palermo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotredici parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Palermo.

Art. 3.

La diocesi di Monreale acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1132

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentacinque parrocchie costituite nella diocesi di Chiusi e Pienza;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle undici parrocchie costituite nella diocesi di Montepulciano;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza, avente sede in Montepulciano (Siena).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantasei parrocchie di cui ai decreti ministeriali 12 dicembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Siena.

Art. 3.

La diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1133

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine»;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle otto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine», avente sede in Montevergine-Mercogliano (Avellino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le otto parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

La diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1134

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Napoli;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosettantanove parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Napoli, avente sede in Napoli.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentosettantanove parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Napoli.

Art. 3.

La diocesi di Napoli acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1135

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nuoro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Nuoro;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Nuoro, avente sede in Nuoro.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Nuoro.

Art. 3.

La diocesi di Nuoro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1136

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Otranto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Otranto;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Otranto, avente sede in Otranto (Lecce).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Lecce.

Art. 3.

La diocesi di Otranto acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1137

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Palestrina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Palestrina;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Palestrina, avente sede in Palestrina (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quarantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

trentanove in comuni della provincia di Roma;
sei in comuni della provincia di Frosinone.

Art. 3.

La diocesi di Palestrina acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1138

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Piacenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Piacenza;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentosessanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Piacenza, avente sede in Piacenza.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentosessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

ducentottanta in comuni della provincia di Piacenza;
ottanta in comuni della provincia di Parma.

Art. 3.

La diocesi di Piacenza acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1139

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di «Eparchia di Piana degli Albanesi».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Eparchia di Piana degli Albanesi»;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quindici parrocchie costituite nella diocesi di Piana degli Albanesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Eparchia di Piana degli Albanesi», avente sede in Piana degli Albanesi (Palermo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le quindici parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Palermo.

Art. 3.

La diocesi «Eparchia di Piana degli Albanesi» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1140

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Piazza Armerina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Piazza Armerina;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Piazza Armerina, avente sede in Piazza Armerina (Enna).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

quarantuno in comuni della provincia di Enna;

trentaquattro in comuni della provincia di Caltanissetta.

Art. 3.

La diocesi di Piazza Armerina acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1141

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pinerolo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Pinerolo;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Pinerolo, avente sede in Pinerolo (Torino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Torino.

Art. 3.

La diocesi di Pinerolo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1142

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Pisa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Pisa;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centosessantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Pisa, avente sede in Pisa.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centosessantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoventiquattro in comuni della provincia di Pisa;
quattro in comuni della provincia di Livorno;
trentasette in comuni della provincia di Lucca.

Art. 3.

La diocesi di Pisa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1143

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Prelatura territoriale di Pompei».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Prelatura territoriale di Pompei»;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinque parrocchie costituite nella diocesi «Prelatura di Pompei»;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Prelatura territoriale di Pompei», avente sede in Pompei (Napoli).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Pompei (Napoli).

Art. 3.

La diocesi «Prelatura territoriale di Pompei» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1144

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Prato;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Prato, avente sede in Prato (Firenze).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Firenze.

Art. 3.

La diocesi di Prato acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1145

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ragusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Ragusa;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Ragusa, avente sede in Ragusa.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Ragusa.

Art. 3.

La diocesi di Ragusa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1146

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Reggio Calabria-Bova;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle diciassette parrocchie costituite nella diocesi di Bova;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventi parrocchie costituite nella diocesi di Reggio Calabria;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, avente sede in Reggio Calabria.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentasette parrocchie di cui al decreto ministeriale 25 ottobre e 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Reggio Calabria.

Art. 3.

La diocesi di Reggio Calabria-Bova acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1147

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Campagna;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quattro parrocchie costituite nella diocesi di Acerno;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotrentanove parrocchie costituite nella diocesi di Salerno;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, avente sede in Salerno.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centosettantatre parrocchie di cui ai decreti ministeriali 7 e 29 novembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

centocinquantuno in comuni della provincia di Salerno;
ventidue in comuni della provincia di Avellino.

Art. 3.

La diocesi di Salerno-Campagna-Acerno acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1148

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Saluzzo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Saluzzo;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Saluzzo, avente sede in Saluzzo (Cuneo).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

novanta in comuni della provincia di Cuneo;
una in comune della provincia di Torino.

Art. 3.

La diocesi di Saluzzo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1149

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Miniato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di San Miniato;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di San Miniato, avente sede in San Miniato (Pisa).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

sessantacinque in comuni della provincia di Pisa;
ventuno in comuni della provincia di Firenze;
quattro in comune della provincia di Pistoia.

Art. 3.

La diocesi di San Miniato acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1150

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Sassari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Sassari;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantuno parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Sassari, avente sede in Sassari.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Sassari.

Art. 3.

La diocesi di Sassari acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1151

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Savona-Noli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Savona-Noli;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Savona e Noli;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Savona-Noli, avente sede in Savona.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

settantuno in comuni della provincia di Savona;
tre in comune della provincia di Genova.

Art. 3.

La diocesi di Savona-Noli acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1152

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Senigallia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Senigallia;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantasei parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Senigallia, avente sede in Senigallia (Ancona).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantasei parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantadue in comuni della provincia di Ancona;
quattro in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 3.

La diocesi di Senigallia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1153

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino;

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centotto parrocchie costituite nella diocesi di Siena;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente rinosciuto alle ventiquattro parrocchie costituite nella diocesi di Montalcino;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantatre parrocchie costituite nella diocesi di Colle di Val d'Elsa;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino, avente sede in Siena.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centonovantacinque parrocchie di cui ai decreti ministeriali 25 ottobre 1986, 7 novembre 1986 e 12 gennaio 1987, citati in narrativa, aventi sede:

centosettantanove in comuni della provincia di Siena;

sedici in comuni della provincia di Grosseto.

Art. 3.

La diocesi di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1154

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Siracusa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Siracusa;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Siracusa, avente sede in Siracusa.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Siracusa.

Art. 3.

La diocesi di Siracusa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1155

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantuno parrocchie costituite nelle diocesi di Aquino, Sora e Pontecorvo;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo, avente sede in Sora (Frosinone).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

settantatre in comuni della provincia di Frosinone;
diciotto in comuni della provincia di L'Aquila.

Art. 3.

La diocesi di Sora-Aquino-Pontecorvo acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1156

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Spoleto-Norcia;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantasette parrocchie costituite nella diocesi di Spoleto;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite nella diocesi di Norcia;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, avente sede in Spoleto (Perugia).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centotrentotto parrocchie di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre e 6 dicembre 1986, citati in narrativa, aventi sede:

centoventiquattro in comuni della provincia di Perugia;

quattordici in comuni della provincia di Terni.

Art. 3.

La diocesi di Spoleto-Norcia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1157

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Susa.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Susa;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Susa, avente sede in Susa (Torino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Torino.

Art. 3.

La diocesi di Susa acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1158

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teggiano-Policastro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Teggiano-Policastro;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantuno parrocchie costituite nella diocesi di Teggiano;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trenta parrocchie costituite nella diocesi di Policastro;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teggiano-Policastro, avente sede in Teggiano (Salerno).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantuno parrocchie di cui ai decreti ministeriali 29 novembre e 6 dicembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Salerno.

Art. 3.

La diocesi di Teggiano-Policastro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1159

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teramo-Atri.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Teramo-Atri;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centottantacinque parrocchie costituite nelle diocesi di Teramo e Atri;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Teramo-Atri, avente sede in Teramo.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centottantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Teramo.

Art. 3.

La diocesi di Teramo-Atri acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1160

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Terni-Narni-Amelia;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle ottantuno parrocchie costituite nella diocesi di Terni-Narni ed Amelia;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Terni-Narni-Amelia, avente sede in Terni.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le ottantuno parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

settantasette in comuni della provincia di Terni;
quattro in comuni della provincia di Rieti.

Art. 3.

La diocesi di Terni-Narni-Amelia acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1161

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tivoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Tivoli;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessantadue parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tivoli, avente sede in Tivoli (Roma).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessantadue parrocchie di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

cinquantotto in comuni della provincia di Roma;
quattro in comuni della provincia di Rieti.

Art. 3.

La diocesi di Tivoli acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1162

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tortona.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Tortona;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentoquattordici parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tortona, avente sede in Tortona (Alessandria).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentoquattordici parrocchie di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

centoquarantaquattro in comuni della provincia di Alessandria;
centoquarantatre in comuni della provincia di Pavia;
ventisette in comuni della provincia di Genova.

Art. 3.

La diocesi di Tortona acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1163

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Treviso.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Treviso;

Visto il proprio decreto in data 12 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle duecentosessantacinque parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Treviso, avente sede in Treviso.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le duecentosessantacinque parrocchie di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 1987, citato in narrativa, aventi sede:

centonovantaquattro in comuni della provincia di Treviso;
venti in comuni della provincia di Padova;
quarantanove in comuni della provincia di Venezia;
due in comune della provincia di Vicenza.

Art. 3.

La diocesi di Treviso acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1164

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trieste.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Trieste;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle sessanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trieste, avente sede in Trieste.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le sessanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Trieste.

Art. 3.

La diocesi di Trieste acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1165

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trivento.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Trivento;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle cinquantotto parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Trivento, avente sede in Trivento (Campobasso).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantotto parrocchie di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

quindici in comuni della provincia di Campobasso;
dodici in comuni della provincia di Chieti;
trentuno in comuni della provincia di Isernia.

Art. 3.

La diocesi di Trivento acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1166

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tursi-Lagonegro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Tursi-Lagonegro;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settanta parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Tursi-Lagonegro, avente sede in Tursi (Matera).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le settanta parrocchie di cui al decreto ministeriale 11 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

quindici in comuni della provincia di Matera;

cinquantacinque in comuni della provincia di Potenza.

Art. 3.

La diocesi di Tursi-Lagonegro acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1167

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle otto parrocchie costituite nella diocesi di Urbania;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle quarantuno parrocchie costituite nella diocesi di Urbino;

Visto il proprio decreto in data 23 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle due parrocchie costituite nella diocesi di Sant'Angelo in Vado;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado, avente sede in Urbino (Pesaro e Urbino).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le cinquantuno parrocchie di cui ai decreti ministeriali 6, 12 e 23 dicembre 1986, citati in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Pesaro e Urbino.

Art. 3.

La diocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1168

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Patriarcato di Venezia».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi «Patriarcato di Venezia»;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 dicembre 1986, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle centoventisette parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi «Patriarcato di Venezia», avente sede in Venezia.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le centoventisette parrocchie di cui al decreto ministeriale 20 novembre 1986, citato in narrativa, tutte aventi sede in comuni della provincia di Venezia.

Art. 3.

La diocesi «Patriarcato di Venezia» acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1169

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Vicenza;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trecentocinquantatre parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Vicenza, avente sede in Vicenza.

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le trecentocinquantatre parrocchie di cui al decreto ministeriale 15 novembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

duecentonovantasei in comuni della provincia di Vicenza;

ventiquattro in comuni della provincia di Padova;

trentatre in comuni della provincia di Verona.

Art. 3.

La diocesi di Vicenza acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1170

DECRETO 31 gennaio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Volterra.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i provvedimenti in data 30 settembre 1986, con i quali la Sacra congregazione per i vescovi determina la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale della diocesi di Volterra;

Visto il proprio decreto in data 6 dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle novantaquattro parrocchie costituite in detta diocesi;

Visto l'art. 29 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Volterra, avente sede in Volterra (Pisa).

Art. 2.

Nella circoscrizione territoriale della predetta diocesi sono comprese le novantaquattro parrocchie di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 1986, citato in narrativa, aventi sede:

ventuno in comuni della provincia di Firenze;
cinque in comuni della provincia di Grosseto;
cinque in comuni della provincia di Livorno;
cinquantaquattro in comuni della provincia di Pisa;
nove in comuni della provincia di Siena.

Art. 3.

La diocesi di Volterra acquista la personalità giuridica civile, con la denominazione, la sede e la circoscrizione territoriale di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale della diocesi è costituito dai beni di proprietà dell'Istituto per il sostentamento del clero che ad essa saranno assegnati dal vescovo diocesano a termini dell'art. 29, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 5.

La diocesi dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 31 gennaio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A1171

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(8651868) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.